



COMUNE DI FRASSINO
PROVINCIA DI CUNEO

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 39

OGGETTO: CONTRIBUTO AMMINISTRATIVO PER LE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PRESENTATE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1, 2, 3 E 14 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 91, O DEGLI ARTICOLI 1, 2, 7, 10, 11 E 12 DELLA LEGGE 13 GIUGNO 1912, N. 555, PER CIASCUNO RICHIEDENTE MAGGIORENNE, NONCHE' PER LE RICHIESTE DI CERTIFICATI O DI ESTRATTI I STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO - COMMI 636/637/638 LEGGE DI BILANCIO 2025. DETERMINAZIONE TARIFFE.

L'anno DUEMILAVENTICINQUE addì VENTITRE del mese di GIUGNO alle ore 20:40 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1	ELLENA Roberto	SINDACO	X	
2	TALLONE Fabio	VICE SINDACO		X
3	MENZIO Giovanni	ASSESSORE	X	
		Totale Presenti:	2	
		Totale Assenti:		1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale NASI Dott.ssa Chiara Angela che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza ELLENA Roberto nella sua qualità di Sindaco.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: CONTRIBUTO AMMINISTRATIVO PER LE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PRESENTATE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1, 2, 3 E 14 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 91, O DEGLI ARTICOLI 1, 2, 7, 10, 11 E 12 DELLA LEGGE 13 GIUGNO 1912, N. 555, PER CIASCUNO RICHIEDENTE MAGGIORENNE, NONCHE' PER LE RICHIESTE DI CERTIFICATI O DI ESTRATTI I STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO - COMMI 636/637/638 LEGGE DI BILANCIO 2025. DETERMINAZIONE TARIFFE.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica – Serie Generale n. 305 del 31/12/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025, ed in particolare:

- Comma 636. I comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne. Il primo periodo non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.

- Comma 637. I comuni possono assoggettare le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 300 per ciascun atto. Per le richieste corredate dell’identificazione esatta dell’anno di formazione dell’atto e del nominativo della persona cui l’atto si riferisce, il contributo può essere ridotto. Non sono assoggettate al contributo di cui al presente comma le richieste presentate da pubbliche amministrazioni.

- Comma 638. Le domande di cui ai commi 636 e 637 presentate ai comuni sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi ivi previsti nei termini stabiliti dal comune conformemente al proprio ordinamento. I contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del Comune. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo.

DATO ATTO che:

- Negli anni i procedimenti legati al riconoscimento della cittadinanza italiana e le attività ad essi collegati, (in primis la ricerca e il conseguente rilascio di certificazioni di stato civile relative a eventi progressi, anche molto lontani nel tempo) hanno assunto dimensioni notevoli, impegnando in misura crescente l’Ufficio di Stato Civile del Comune in attività che risultano sostanzialmente gratuite per i richiedenti, in gran parte non residenti nel Comune, ma che producono costi diretti e indiretti per l’Ente, in ragione della mole di lavoro connessa; Il fenomeno è aggravato dal fatto che molte richieste sono estremamente generiche ed inviate “a strascico” a molti Comuni italiani, prive di dati certi, o con mere ipotesi, o con nominativi e dati errati, con conseguente dispendio di molto tempo-lavoro (spesso privo di esito positivo) che viene sottratto alle altre numerose incombenze

dell'Ufficio di Stato Civile; Il Servizio attualmente si dedica a tali ricerche con difficoltà, date le piccole dimensioni dell'Ente e le poche risorse umane che faticosamente si dedicano a questo tipo di indagine, cercando tuttavia di rispettare i termini di procedimento dettati dal decreto legge 113/2018 (art. 14);

- Le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate al Comune negli ultimi anni cagionano un carico di lavoro considerevole ed eccezionale; i procedimenti indicati dall'art.1, comma 636 della legge 207/2024, comportano infatti istruttorie articolate e complesse, in particolare quelle di riconoscimento della cittadinanza per discendenza da avo italiano ai sensi dell'art.1 della legge 91/1992, e precedentemente, della legge 13 giugno 1912, n. 555, che richiedono delicate valutazioni di ordine giuridico che coinvolgono tutta la legislazione vigente – dalla costituzione del Regno d'Italia ad oggi.

RITENUTO conseguentemente di assoggettare:

- Le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate al Comune ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo pari a euro 600,00 (seicento/00) per ciascun richiedente maggiorenne;

- le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo pari a Euro 50,00 per ciascun atto, stabilendo altresì che detto importo sia ridotto a Euro 20,00 nel caso in cui il richiedente indichi con precisione l'anno di formazione dell'atto di stato civile e il nominativo (nome e cognome) della/e persona/e cui l'atto si riferisce;

PRECISATO che:

- Il diritto non comprende eventuali spese per imposta di bollo e spedizione documenti;

- Tale diritto non è soggetto a rimborso in caso di esito negativo delle ricerche o del procedimento;

- I contributi in questione dovranno essere versati all'Ente a cura del richiedente a mezzo PagoPA oppure con bonifico bancario intestato alla Tesoreria del Comune di Frassino, la ricevuta del pagamento dovrà essere allegata all'istanza a pena di improcedibilità della stessa;

ATTESO che, per quanto sopra, sarà necessario modificare il bilancio di previsione 2025/2027 istituendo apposito capitolo di entrata con uno stanziamento annuo;

VISTI:

lo Statuto;

il D. Lgs. 267/2000;

Acquisiti i pareri, in ordine alla regolarità tecnica attestante la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa e alla regolarità contabile resi ai sensi degli artt. 49 comma 1, e 147 bis, c. 1, del D. Lgs. N. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese

D E L I B E R A

1. Per le motivazioni richiamate in premessa, di istituire il contributo amministrativo per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, per ciascun richiedente maggiorenne, nonché per le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente come segue:

Tipologia	Importo del contributo
Domande di riconoscimento della cittadinanza italiana e dichiarazioni presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555 – per ciascun richiedente	€ 600,00
Domande di certificati ed estratti per riassunto o per copia integrale corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e della data di nascita e del nominativo della persona cui si l'atto si riferisce – per ciascun atto	€ 20,00
Domande di certificati ed estratti per riassunto o per copia integrale non corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e della data di nascita e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce – per ciascun atto	€ 50,00

2. Che il suddetto contributo deve essere pagato dai richiedenti a mezzo PagoPA oppure con bonifico bancario intestato alla Tesoreria del Comune di Frassino;
3. Di dare atto che il pagamento dei contributi suddetti è condizione di procedibilità delle rispettive domande;
4. Di dare atto che il contributo sulla domanda di certificazione di cui al comma 637- si applica indipendentemente dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale, formata secondo il diritto interno o secondo convenzioni internazionali ecc.; non è un diritto sul certificato o estratto (come ad esempio i diritti di segreteria), ma sulla domanda e, pertanto, deve essere già assolto all'atto della presentazione della stessa; non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento;
5. Di precisare che i termini per la conclusione del procedimento di ricerca e visura, decorrenti dal ricevimento dell'istanza completa, ivi compresa la prova del pagamento del diritto sono i seguenti: - 180 giorni (art. 14 comma 2 bis D.L. 113/2018) per le richieste presentate da parte di persone con cittadinanza straniera finalizzate al riconoscimento della cittadinanza italiana Jure Sanguinis; - l'ordinario termine di 30 giorni di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990 per tutte le altre richieste;

6. Di dare atto che i contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del Comune nel capitolo di entrata che verrà costituito nella prima variazione di bilancio utile;
7. Di dichiarare, successivamente, ad unanimità, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL, per consentire l'immediata applicazione del contributo.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO
F.to: ELLENA Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: NASI Dott.ssa Chiara Angela

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 01/07/2025 al 16/07/2025 come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: NASI Dott.ssa Chiara Angela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

IL SEGRETARIO COMUNALE
NASI Dott.ssa Chiara Angela

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.L.gs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: NASI Dott.ssa Chiara Angela

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla Legge.
Frassino, li 01/07/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
NASI
Dott.ssa Chiara Angela